



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ESPOSITO	ANTONIO FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GUALTIERI	GUALTIERO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1984/2017  
depositato il 05/06/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1292/2016 TARSU/TIA 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1292/2016 TARSU/TIA 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1292/2016 TARSU/TIA 2012

contro:

COMUNE DI LECCE

~~VIA RUBICHI 70100 LECCE~~

proposto dal ricorrente:

~~CA  
VIA RUBICHI 70100 LECCE~~

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1984/2017

UDIENZA DEL

20/02/2019 ore 09:30

N°

917

PRONUNCIATA IL:

20 FEB. 2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 MAG. 2019

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

●●●●●●●●●● propone ricorso avverso l'avviso di accertamento TARSU emesso dal Comune di Lecce in relazione all'immobile sito in via ●●●●●●●●●● primo piano, per gli anni 2010, 2011 e 2012. Sostiene che detto immobile non è assoggettabile a tassazione, in quanto inutilizzabile, privo di abitabilità, sfornito di allaccio idrico e mai abitato. Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce resistendo al ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016). Si è inoltre precisato che la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.



Orbene, ritiene la Commissione che il contribuente abbia assolto l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione. Risulta, invero, dal verbale redatto dalla SOGET il 23.2.2017, all'esito di sopralluogo, che "l'immobile si presenta vuoto. L'utenza elettrica è stata cessata il 15/02/2017. Le bollette precedenti hanno consumo 'zero'. Inoltre non sono presenti la porta d'ingresso e le porte interne dell'immobile". Le fatture ENEL prodotte in atti attestano che nel periodo 2010 – 2016 non vi è stato consumo di energia elettrica, di modo che l'allacciamento alla rete elettrica appare, nella fattispecie concreta, irrilevante ai fini dell'imposizione fiscale.

Il ricorso va dunque accolto.

Stante la peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

#### **P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Lecce, 20 febbraio 2019.

Il Giudice est.



Il Presidente

